



COMUNE DI GENOVA

## Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore nella rispettiva giunta

<b>Art 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta.</b>	
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.	Nei comuni superiori a 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Automatica decadenza dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.	
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta nè essere nominati rappresentanti del comune e della provincia (1) (2) .	<p>No nella stessa giunta: marito o moglie del sindaco figli o genitori del sindaco nipoti o nonni del sindaco fratelli e sorelle del sindaco zii o nipoti del sindaco parenti del coniuge fino al terzo grado salvo che sia stato pronunciato il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio Gli stessi soggetti legati da vincoli di parentela o affinità col sindaco non possono essere nominati come rappresentanti del Comune.</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno 2024, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste</p>



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |





COMUNE DI GENOVA

	dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
--	--



Comune di Genova | Segreteria Generale |  
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G  
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258  
Email [uffsegretariogen@comune.genova.it](mailto:uffsegretariogen@comune.genova.it) |

